



# FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

**Bollettino mensile n. 4 - Aprile 2022**

*(a cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta)*

## **In questo numero:**

<b>Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea</b> .....	2
Corte di giustizia, sentenza del 26 aprile 2022, cause riunite C-368/20 e C-369/20, <i>NW c. Landespolizeidirektion Steiermark (Durée maximale du contrôle aux frontières intérieures)</i> .....	2
<b>Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani</b> .....	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 5 aprile 2022, <i>A.A. e altri c. Macedonia del Nord</i> , ric. nn. 55798/16 e 4 altri .....	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 26 aprile 2022, <i>M.A.M. c. Svizzera</i> , ric. n. 29836/20 .....	3
Corte europea dei diritti umani (Grande Camera), sentenza del 29 aprile 2022, <i>Khasanov e Rakhmanov c. Russia</i> , ric. nn. 28492/15 e 49975/15 .....	4
<b>Giurisprudenza nazionale</b> .....	4
TAR Molise, Sez. I, sentenza del 7 aprile 2022, n. 105 .....	4
Tribunale di Genova, Sez. XI civile, decreto del 22 aprile 2022 .....	4

## Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 26 aprile 2022, cause riunite C-368/20 e C-369/20, NW c. Landespolizeidirektion Steiermark \(Durée maximale du contrôle aux frontières intérieures\)](#)

**Categoria:** Frontiere interne

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Codice frontiere Schengen – Articolo 25, paragrafo 4 – Ripristino temporaneo del controllo di frontiera – Minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna – Durata massima

**Fatto:** A partire dal settembre 2015, l'Austria ha ripristinato i controlli alle frontiere al confine con l'Ungheria e la Slovenia, adducendo come motivazione *ex art. 27* del Codice frontiere Schengen l'esistenza di una minaccia derivante dai movimenti migratori verso l'Europa e dei conseguenti movimenti secondari attraverso le frontiere interne. La durata del ripristino dei controlli interni è stata, poi, prorogata per diversi periodi successivi. In particolare, per il periodo dal 16 maggio 2016 al 10 novembre 2017, l'Austria aveva fatto leva su quattro raccomandazioni successive del Consiglio dell'Unione europea ([n. 2016/894 del 12 maggio 2016](#); [n. 2016/1989 dell'11 novembre 2016](#); [n. 2017/246 del 7 febbraio 2017](#); [n. 2017/818 dell'11 maggio 2017](#)), mentre, a partire dall'11 novembre 2017, aveva ripristinato, di propria iniziativa, un controllo alle proprie frontiere interne per diversi periodi di sei mesi, in successione. In questo contesto, nel 2019, una prima volta ad agosto ed una seconda a novembre, il sig. NW veniva sottoposto a una verifica di frontiera presso il valico di Spielfeld, mentre viaggiava in auto e si apprestava ad entrare nel territorio austriaco in provenienza dalla Slovenia. La verifica veniva eseguita sulla base dell'articolo 12a, paragrafo 1, della legge austriaca sul controllo di frontiera, che garantisce ampia discrezionalità agli organi di pubblica sicurezza nel determinare le condizioni alle quali effettuare tali controlli. In conseguenza del rifiuto del sig. NW di esibire il passaporto, gli veniva comminata un'ammenda.

**Esito/punto di diritto:** Investita di un rinvio pregiudiziale relativo all'interpretazione del Codice frontiere Schengen e dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, la Corte di giustizia afferma che l'art. 25, par. 4, di detto Codice consente a uno Stato membro di ripristinare temporaneamente i controlli di frontiera in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, per una durata massima, incluse eventuali proroghe, non superiore a sei mesi. Qualora lo Stato si trovi a far fronte a una "nuova minaccia", distinta da quella iniziale, la durata del ripristino dei controlli può essere prorogata dopo il termine del primo periodo di sei mesi, per periodi successivi, determinati in funzione delle circostanze e degli eventi concreti. Inoltre, la Corte ricorda che, in caso di circostanze eccezionali, tali da mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, il Consiglio può raccomandare a uno o più Stati membri di ripristinare i controlli alle rispettive frontiere interne, per una durata massima di due anni. Conclusosi tale periodo, lo Stato membro interessato può, ove si trovi a far fronte a una "nuova minaccia" grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, ripristinare autonomamente i controlli per una durata massima di sei mesi. Nel caso di specie, la Corte rimette al giudice austriaco la valutazione circa la compatibilità delle misure applicate al ricorrente – verifica di frontiera e richiesta di esibizione del passaporto – con il Codice frontiere Schengen. Al contempo, evidenzia che, a partire dalla data di scadenza dell'ultima delle quattro raccomandazioni del Consiglio (10 novembre 2017), l'Austria non ha dimostrato l'esistenza di una "nuova minaccia", per cui le stesse dovrebbero ritenersi illegittime. Infine, la Corte constata come una persona non possa essere obbligata, a pena di sanzione, a esibire un passaporto o una carta d'identità al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro, qualora il ripristino del controllo di frontiera sia contrario al Codice frontiere Schengen.

\* \* \* \* \*

## Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 5 aprile 2022, A.A. e altri c. Macedonia del Nord, ric. nn. 55798/16 e 4 altri](#)

**Categoria:** Frontiere esterne

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Articolo 13 CEDU – Articolo 4, Protocollo n. 4 CEDU – Divieto di espulsione collettiva – Eccezione della condotta colposa – Rotta Balcanica

**Fatto:** I ricorrenti sono cittadini dell’Afghanistan, della Siria e dell’Iran. Lasciati i propri Paesi d’origine, giungevano presso la località di Idomeni, al confine greco-macedone, dove venivano alloggiati nel campo profughi ivi allestito. Nel marzo 2016, si univano a un gruppo di circa 1,500 migranti che, attraversando il fiume Suva Reka, facevano irregolarmente ingresso nel territorio macedone. Venivano quindi intercettati da militari e forze di polizia macedoni che li costringevano a tornare in territorio greco.

**Esito/punto di diritto:** Davanti alla Corte di Strasburgo i ricorrenti lamentano una violazione del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) e del divieto di espulsione collettiva di stranieri (art. 4, Protocollo 4 CEDU) in riferimento al respingimento collettivo e indiscriminato operato dalle autorità macedoni. La Corte esclude, all’unanimità, una violazione di entrambe le menzionate disposizioni della CEDU facendo applicazione della c.d. eccezione della condotta colposa sviluppata nella [sentenza di Grande Camera N.D. e N.T. c. Spagna](#). Essa considera, infatti, che i ricorrenti non hanno fatto uso delle regolari procedure di ingresso messe a disposizione dallo Stato macedone e che tale accesso non autorizzato nel territorio macedone non sia giustificato da ragioni valide e cogenti. Per la Corte, decidendo di unirsi a un gruppo numeroso di migranti con l’intenzione di varcare in modo non autorizzato il confine, i ricorrenti si sarebbero posti deliberatamente in una situazione di irregolarità, aggravata dalla dimensione di massa dell’attraversamento irregolare. Inoltre, ancorché la Corte rilevi l’esistenza di lacune nelle procedure di ingresso legale nel territorio macedone e faccia espresso riferimento al rischio di respingimenti abusivi, non ritiene che tale rischio potesse verosimilmente materializzarsi nel caso di specie. La mancanza di un esame individualizzato della situazione personale di ciascun soggetto coinvolto nell’espulsione, dunque, risulta ascrivibile alla condotta colposa dei ricorrenti, di modo che il respingimento operato dallo Stato macedone non risulta contrario alla CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 26 aprile 2022, M.A.M. c. Svizzera, ric. n. 29836/20](#)

**Categoria:** Asilo

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Articolo 2 CEDU – Articolo 3 CEDU – Espulsione – Conversione al Cristianesimo – *Refoulement*

**Fatto:** Il ricorrente è un cittadino pakistano, giunto in Svizzera nel 2015. All’arrivo, presentava una domanda d’asilo adducendo un’endemica situazione di violenza e pericolo nel proprio villaggio d’origine. In pendenza dell’esame della propria domanda, il ricorrente soggiornava presso diversi centri di accoglienza, entrando in contatto con diverse associazioni cristiane. Partecipava così a diverse attività e funzioni religiose e di culto, chiedendo ed infine ottenendo di ricevere il battesimo. Nel 2017 la domanda d’asilo veniva respinta. Il ricorrente proponeva ricorso, evidenziando in particolare il rischio di subire, stante l’avvenuta conversione, persecuzioni per motivi religiosi, largamente diffuse in Pakistan ad opera di frange islamiste militanti, soprattutto nei confronti dei cristiani. I ricorsi venivano respinti. Il ricorrente si rivolgeva allora alla Corte di Strasburgo, chiedendo e ottenendo l’emanazione di misure provvisorie ai sensi dell’art. 39 del regolamento della Corte, intese a impedire allo Stato convenuto di procedere al rimpatrio del ricorrente nelle more del procedimento a Strasburgo.

**Esito/punto di diritto:** La Corte, all’unanimità, dichiara che il rimpatrio del ricorrente in Pakistan costituirebbe una violazione degli artt. 2 e 3 della CEDU. Essa ritiene insufficiente l’esame condotto dalle autorità svizzere circa i rischi cui il ricorrente sarebbe andato incontro in caso di espulsione, tanto da un punto di vista della situazione generale nel Paese di destinazione, quanto da quello delle sue circostanze personali. Sul primo aspetto, la Corte richiama fonti internazionali di rilievo – tra cui rapporti dell’UNCHR e dell’EASO – in funzione confermativa della diffusa situazione di violenza nei confronti delle minoranze religiose in

Pakistan. Sul secondo, osserva che, poiché la conversione al Cristianesimo ha avuto luogo in Svizzera, le competenti autorità nazionali avrebbero dovuto valutare a fondo le convinzioni religiose maturate dal ricorrente, vagliandone il livello di serietà, forza e genuinità. In assenza di tali dettagliate valutazioni, l'espulsione del ricorrente verso il Pakistan, se eseguita, si porrebbe in contrasto con la CEDU.

[Corte europea dei diritti umani \(Grande Camera\), sentenza del 29 aprile 2022, \*Khasanov e Rakhmanov c. Russia\*, ric. nn. 28492/15 e 49975/15](#)

**Categoria:** Frontiere

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Articolo 3 CEDU – Estradizione – Esame del rischio – Minoranza Uzbeka – Violenza e discriminazione sistematiche

**Fatto:** I ricorrenti sono cittadini del Kirghizistan di origine etnica uzbeka. Giunti in Russia, venivano arrestati e la loro estradizione veniva richiesta dalle autorità kirghise sulla base di varie incriminazioni. I ricorrenti presentavano quindi domanda d'asilo, evidenziando il rischio di subire trattamenti persecutori alla luce della situazione delle minoranze uzbeke nel Kirghizistan. Le autorità russe rigettavano la domanda d'asilo e davano seguito alle procedure di estradizione, ritenendo non problematica la situazione nel Paese di destinazione ed osservando che i ricorrenti si erano resi colpevoli di condotte criminose che prescindevano dalla propria origine etnica.

**Esito/punto di diritto:** Davanti alla Corte di Strasburgo i ricorrenti invocano una violazione dell'art. 3 CEDU, argomentando che la propria estradizione verso il Kirghizistan li sottoporrebbe a un rischio di subire trattamenti proibiti dalla norma citata. Pur avendo inizialmente fatto applicazione dell'art. 39 del proprio regolamento di procedura, ed avendo così intimato alla Russia di non procedere all'esecuzione della decisione di estradizione dei ricorrenti verso il Kirghizistan, la Corte ritiene che, nel merito, l'extradizione verso tale Stato non si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU. Secondo i giudici di Strasburgo le autorità russe avrebbero esaminato con sufficiente cura tanto la situazione generale in Kirghizistan, quanto la situazione personale dei ricorrenti, determinata dall'appartenenza alla minoranza etnica uzbeka, rilevando che nessuno degli elementi emersi consentisse di accertare l'esistenza di un rischio reale di subire trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in seguito all'extradizione.

\* \* \* \* \*

## Giurisprudenza nazionale

[TAR Molise, Sez. I, sentenza del 7 aprile 2022, n. 105](#)

**Categoria:** Asilo

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Accoglienza – Articolo 23, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 142/2015 – Revoca della misura – Reato

**Fatto:** Il ricorrente, ospite di un centro di accoglienza, veniva denunciato all'autorità giudiziaria poiché, nell'ambito di una protesta organizzata nei confronti degli operatori del centro, aveva danneggiato diverse suppellettili e posto in essere altri atteggiamenti aggressivi e intimidatori sia nei confronti degli operatori, sia nei confronti di altri ospiti della struttura. Dunque, nonostante la presentazione di una lettera di scuse con cui l'interessato ammetteva le proprie responsabilità, egli risultava destinatario di un provvedimento emesso dalla Prefettura di Campobasso con cui veniva disposta la revoca della misura di accoglienza ai sensi dell'art. 23, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 142/2015,

**Esito/punto di diritto:** Il TAR rigetta il ricorso promosso dal soggetto interessato, in ragione della fondatezza della motivazione del provvedimento di revoca della misura di accoglienza. Quanto alla sussistenza dei presupposti per l'adozione della revoca della misura di accoglienza, i giudici constatano che le condotte poste in essere dal ricorrente sono qualificabili come «condotte gravi a base violenta obiettivamente contrastanti con le regole di corretta convivenza con gli ospiti della struttura», che hanno peraltro reso necessario un intervento delle forze dell'ordine. Siffatti comportamenti, così qualificati, integrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, co. 1, lett. c), d.lgs. 142/2015. In secondo luogo, con riferimento alla proporzionalità

della misura, il Tribunale riconosce la congruità, la completezza e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato in ragione: *i*) della pluralità dei fatti assunti a base del provvedimento, tutti ammessi dal ricorrente; *ii*) della loro plurioffensività; *iii*) del rilievo per cui il ricorrente non presentava profili di personale vulnerabilità. Rispetto a quest'ultimo punto, il TAR esclude la rilevanza, rispetto al caso di specie, della sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia nel caso *Haqbin* (causa C-233/18), la quale ha affermato che «l'articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE (...) deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza (...) dato che avrebbe l'effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari». Infatti, il ricorrente nel caso in esame, all'epoca dei fatti, versava in una situazione diversa da quella che aveva determinato il pronunciamento del Giudice europeo (riguardate il caso di un minore non accompagnato). Il TAR, sul punto, evidenzia come un'ipotetica disapplicazione integrale dell'art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142/2015, derivante dall'applicazione della pronuncia della Corte di giustizia, «finirebbe per generare un pericoloso vuoto normativo in una materia assai delicata, in quanto permeata da problemi anche di ordine e sicurezza pubblica».

Tribunale di Genova, Sez. XI civile, decreto del 22 aprile 2022

**Categoria:** Asilo

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Articolo 14, lettera c), d.lgs. n. 251/2007 – Protezione sussidiaria – Migrante economico – Sopravvenienza di un conflitto armato – Danno grave

**Fatto:** La ricorrente, cittadina ucraina originaria di Odessa, lasciava il proprio Paese d'origine in ragione di difficoltà economiche che le avevano reso impossibile provvedere al sostentamento della propria famiglia. La Commissione territoriale competente all'esame della domanda di asilo della donna, pur avendo ritenuto credibile il suo racconto, rigettava l'istanza, non ritendendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale.

**Esito/punto di diritto:** Il Tribunale di Genova accoglie il ricorso promosso dalla ricorrente avverso il provvedimento di rigetto della Commissione territoriale, ritenendo di poter rinvenire i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Come evidenziato anche dal Pubblico Ministero intervenuto in giudizio, sebbene le ragioni della migrazione della ricorrente al momento della presentazione della domanda di asilo fossero esclusivamente di natura economica, si è reso necessario considerare lo scoppio del conflitto armato in Ucraina. Il Collegio, quindi, rileva come, a norma di quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 251/2007, la domanda di protezione internazionale possa essere motivata anche in ragione di avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine. Pertanto, in ragione della molteplicità e della concordanza delle fonti che attestano l'entità del conflitto attualmente in corso nel territorio ucraino, il Tribunale riscontra l'esistenza di un serio e concreto pericolo per il richiedente di subire un danno grave alla vita o all'integrità fisica, in conseguenza del persistere di una situazione di violenza indiscriminata derivante dal conflitto armato in Ucraina, come tale idonea a porre in pericolo l'incolumità della popolazione civile per la sua mera presenza sul territorio. Di conseguenza, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso *Elgafaji*, ritiene sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 e riconosce alla cittadina ucraina la protezione sussidiaria.